



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
PROVINCIA DI RIMINI

- ORIGINALE
 COPIA

DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 16/04/2012

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

BE/pl

L'anno DUEMILADODICI il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 20:45 nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I^a convocazione.

All'appello risultano presenti i Signori:

		P	A			P	A
1.	BIANCHI DOMENICO	X		10.	GABELLINI NICOLA	X	
2.	MONTANARI CLAUDIA	X		11.	DAMIANI WILLIAM	X	
3.	MORELLI DANIELE	X		12.	BARILARI GIUSEPPE	X	
4.	MERLI MARCO	X		13.	BORDONI LUCIANO	X	
5.	SERAFINI SUSY	X		14.	ARATARI GUERRINO	X*	
6.	BRUNETTI SANZIO	X		15.	GAUDENZI EMILIANO	X	
7.	LEARDINI JENNY	X		16.	LUCHETTI CLAUDIO	X*	
8.	TASINI MAURA	X		17.	VANNONI LUCA	X	
9.	SEMPRINI GIANCARLO	X					

Assenti giustificati: //

*Il Consigliere Aratari entra alle ore 21,05;

*Il Consigliere Luchetti entra alle ore 21,20.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Minardi Segretario comunale, con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Signor BIANCHI DOMENICO, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 17 Consiglieri su 17 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Bordoni Luciano, Damiani William e Leardini Jenny.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Relaziona l'Assessore Tasini dott.ssa Maura illustrando le aliquote base dell'IMU previste dalla normativa sulla quale il Comune ha la facoltà di aumentare o diminuire di due punti l'aliquota sulla abitazione principale, mentre per gli altri immobili la facoltà di aumento o diminuzione è di tre punti. Ulteriori facoltà concesse al Comune riguardano la possibilità di ridurre di un punto l'aliquota sui fabbricati strumentali in agricoltura e di ridurre fino a un minimo del 3,8 per mille l'aliquota sui fabbricati delle imprese destinate alla vendita. Ricorda le detrazioni pari a 200 euro per l'abitazione principale oltre ad €. 50,00 per ogni figlio residente fino a 26 anni di età, per un massimo di 400 euro.

Riferisce che dai dati in possesso dell'ufficio il Ministero delle finanze ha sovrastimato l'entrata da IMU e ciò comporta una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato di circa 400.000 euro. La decisione dell'Amministrazione è quella di aumentare le aliquote nella misura massima sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili e di ridurre invece all'uno per mille l'aliquota sui fabbricati strumentali in agricoltura, viene confermata la detrazione per l'abitazione principale nella misura di 200 euro.

Interviene il Consigliere Luca Vannoni chiedendo il ritiro della pratica.

Non ritiene legittimo portare in Consiglio questa delibera senza avere ancora depositato il bilancio di previsione 2012 e avere così un quadro definito del gettito previsto e delle spese. Gli aumenti IMU risultano così non motivati e non si capisce come si pensa di affrontare il bilancio del prossimo anno portando già gli aumenti al massimo da quest'anno.

Nella delibera non compare un prospetto chiaro con l'ammontare delle aliquote prima e dopo gli aumenti.

Osserva che occorre riaprire la discussione sull'IMU prevedendo la possibilità di differenziare aliquote e detrazioni a seconda delle varie situazioni soggettive ed oggettive: per esempio per gli immobili locati a canone concordato, per gli immobili locati a soggetto che li utilizza come abitazione principale, per immobili concessi in uso gratuito a parenti, per soggetti in situazione di disagio economico e sociale.

Concedere oggi agevolazioni ai costruttori, è in contraddizione con la scelta di aggravare la pressione fiscale per tutti gli altri cittadini.

Anticipa voto Contrario.

Il Consigliere Luciano Bordoni aderisce alle richieste del Consigliere Vannoni in merito alla proposta di agevolazioni.

Il Consigliere Emiliano Gaudenzi chiede di rinviare l'argomento perché si sta ancora discutendo di modifiche legislative.

L'assessore Tasini comunica di aver consegnato una integrazione alla deliberazione che chiarisce gli aumenti sulle aliquote di base. Condivide che la tassazione sui cittadini sia sempre più gravosa e soprattutto vada ad incidere sempre sulle stesse fasce, tuttavia senza tale imposizione non è possibile garantire l'attuale livello di servizi offerti dal Comune. Si è ritenuto, per il momento, di non applicare agevolazioni particolari nell'attesa di avere conoscenze più precise sul gettito, tenuto conto anche che le detrazioni sono già cospicue. Per quanto riguarda la riduzione alle imprese, per i fabbricati destinati alla vendita, precisa che si è tenuto conto della situazione di crisi in cui si trova il mercato immobiliare.

Il Consigliere Vannoni contesta quest'ultima scelta affermando che in tal modo il costruttore paga meno del proprietario che affitta a canone concordato.

L'Assessore Tasini conferma che viste le riduzioni dei trasferimenti statali e di altre entrate è purtroppo necessario applicare queste aliquote dal momento che l'Amministrazione non ritiene di "tagliare" su pubblica istruzione, cultura e servizi.

Il Consigliere Guerrino Aratari afferma che purtroppo le difficoltà di bilancio sono molte e che ogni altro tipo di discorso rischia di essere demagogico.

Il Consigliere Bordoni chiede chiarimenti in merito alle aliquote da applicare sui contratti di comodato ai parenti.

L'Assessore Tasini risponde che in questo settore non sono più consentite agevolazioni.

Esaurita la discussione si pone ai voti la proposta di deliberazione.

Con:

- Voti favorevoli n° 12,
- Voti contrari n° 4 (i Consiglieri Vannoni del gruppo "Mentelocale", Bordoni, Gaudenzi e Luchetti del gruppo "Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega Nord")
- Voti astenuti n° 1 (il Consigliere Aratari del gruppo "Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega Nord"), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 4 (i Consiglieri Vannoni del gruppo "Mentelocale", Bordoni, Gaudenzi e Luchetti del gruppo "Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega Nord") ed astenuti n° 1 (il Consigliere Aratari del gruppo "Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega Nord");

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: Responsabile Area Barbieri Elena
--

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/04/2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, ai sensi dell'art. 13 co. 15 del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

PRESO ATTO CHE non essendo ancora stato adottato il predetto decreto in attuazione dell'art. 13 co. 15 del D.L. n. 201/2011, si assolve all'obbligo di comunicazione inviando la presente deliberazione al Ministero dell'Economia entro 30 gg dalla data di esecutività e mediante pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52 co. 2 del D.Lgs n. 446/1997;

TENUTO CONTO che il legislatore disciplina le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **con possibilità per i Comuni di modificare dette aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE pari allo 0,76 per cento (art. 13 co. 6):** variazione in aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE pari allo 0,4 per cento (art. 13 co. 7):** variazione in aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE pari allo 0,2 per cento (art. 13 co. 8):** riduzione dell'aliquota fino allo **0,1 per cento.**
- 4) **ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDARIO, PER IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', PER IMMOBILI LOCATI (art. 13 co. 9):** riduzione dell'aliquota **fino allo 0,4 per cento.**
- 5) **ALIQUOTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (art. 13 co. 9 bis.) :** riduzione dell'aliquota **fino allo 0,38 per cento.**

ATTESO CHE il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare variazioni delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 13 co. 6 del D.L. n. 201/2011;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della detrazione per figli**, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

RILEVATO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”* atteso che in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale è solo parziale, in quanto l'aliquota da applicare è quella ordinaria;

RILEVATO altresì che l'emendamento n. 1900 relativo alla conversione in legge del D.L. n. 16/2012 (“Semplificazioni fiscali”), già approvato in Senato in data 4 aprile 2012, propone la seguente integrazione all'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

“ art. 13 co. 12 bis – [...]Con DPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012 [...]”

TENUTO CONTO delle equiparazioni all'abitazione principale stabilite all'art. 6 del “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base stabilita di cui al comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

VISTO CHE le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti variazioni di aliquota, rispetto ai valori fissati dal legislatore:**
 - a) **ALIQUOTA DI BASE** di cui all'art. 13 co. 6 del D.L. n. 201/2011:
+0,3 PER CENTO
 - b) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** di cui all'art. 13 co. 7 del D.L. n. 201/2011
+ 0,2 PER CENTO
 - c) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'art. 13 co. 8 del D.L. n. 201/2011
- 0,1 PER CENTO
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
- 4) **di determinare le seguenti agevolazioni di aliquota, in deroga al punto 2 lett. a):** applicazione dell'aliquota base determinata dal legislatore ai sensi dell'art. 13 c. 6 del D.L. n. 201/2011, senza alcuna maggiorazione, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.

- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012**, ai sensi dell'art. 1 co. 169 della Legge n. 296/2006 ;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 14 del 16/04/2012, al vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie e alle disposizioni di legge;
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e di provvedere ad effettuare la pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale;
- 8) di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole
Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate)

San Giovanni in Marignano, 10/04/2012

Il Responsabile del Servizio

f.to Barbieri Elena

REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole
Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

San Giovanni in Marignano, 10/04/2012

Il Responsabile del Servizio

f.to Barbieri Elena

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Bianchi Domenico

IL Segretario COMUNALE
f.to Dott.ssa Mara Minardi

E' copia conforme all'originale.

San Giovanni in Marignano lì, //

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoni Luciana

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (*art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69*).
 è stata trasmessa al Prefetto (*art. 135 del T.U. n° 267/2000*) con lettera n° _____, in data

San Giovanni in Marignano, lì **23 aprile 2012**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Pagnoni Luciana

ESECUTIVITA'

é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000.

la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data _____
essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000*).

San Giovanni in Marignano lì **23 aprile 2012**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Pagnoni Luciana

E' copia conforme all'originale.

San Giovanni in Marignano lì, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoni Luciana